

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

1. PREMESSA GENERALE	3
2. OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO	3
3. AMMONTARE DELL'APPALTO	3
4. CATEGORIE DEI LAVORI.....	4
5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA.....	4
6. OSSERVANZA DI LEGGI, REQUISITI, NORME E REGOLE TECNICHE.....	5
7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
8. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	5
9. OFFERTA.....	5
10. PRESTAZIONI E ONERI INCLUSI NELL'APPALTO.....	6
11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO	6
12. CAUZIONE DEFINITIVA	6
13. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA.....	7
14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	8
15. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	8
16. SOSPENSIONI E PROROGHE.....	9
17. PENALI IN CASO DI RITARDO	9
18. CANTIERI, ATTREZZI, SPESE, ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	10
19. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	12
20. TUTELA DEI LAVORATORI	12
21. VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI	13
22. CONDOTTA DEI LAVORI, DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE	14
23. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIREZIONE DEL CANTIERE	14
24. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	15
25. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI	16
26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	17
27. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, SOSPENSIONE ILLEGITTIMA E PROROGHE.....	17
28. DIFETTI DI COSTRUZIONE.....	18
29. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO	18
30. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI, PROVVISTA DEI MATERIALI, SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA MATERIALI	20
31. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE LAVORI, COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI DI FORZA	

MAGGIORE, ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	21
32. RECESSO DAL CONTRATTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO	21
33. VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO, CONTESTAZIONI TRA STAZIONEAPPALTANTE ED APPALTATORE....	21
34. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	22
35. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA	23
36. SUBAPPALTO.....	24
37. COLLAUDO E GARANZIE	24
38. ACCORDO BONARIO, DEFINIZIONE CONTROVERSIE	25
39. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	25

1. PREMESSA GENERALE

I sotto riportati articoli costituiscono norma generale e principale di regolazione di quanto previsto e prescritto nel capitolato speciale d'appalto – parte tecnica e negli elaborati progettuali.

Negli articoli seguenti valgono le seguenti definizioni:

- Stazione appaltante: Silea Spa
- Stazione committente: Seruso Spa

2. OGGETTO E CONDIZIONI DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori di "modifica ed integrazioni all'impianto aria compressa esistente".

L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.

Le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

In caso di necessità, l'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva di scorporare dall'appalto e fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere oggetto dell'appalto stesso, senza che per tale motivo l'Appaltatore possa avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del presente Capitolato.

Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 (Misure generali di tutela) del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

L'appalto sarà principalmente regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni del D.Lgs. 50/2016, dal D.M. n° 145/2000 e s.m.i. e del Regolamento D.P.R. n° 207/10.

3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importi</i>
(a.1)	Importo esecuzione lavori	€ 146.426,47
(a.2)	Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 3.098,55
(a.1) + (a.2)	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 149.525,02

di cui € 14.465,00, relativi al costo della manodopera previsti dall'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

L'importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:

- a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo (a.1), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo (a.2). Questo importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Il contratto ed i successivi aggiornamenti sono corrisposti secondo quanto previsto dal capitolato tecnico. L'importo del contratto non può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. In particolare, il prezzo delle opere conseguente all'offerta dell'Impresa aggiudicataria, comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro occorra alla completa esecuzione delle opere previste, secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali e quant'altro eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente atto. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere e pertanto l'Appaltatore rinuncia a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni risultanti dalla documentazione allegata al progetto.

I prezzi offerti dall'aggiudicatario in sede di gara eventualmente corretti sono per lui vincolanti e costituiscono l'elenco di prezzi contrattuali da impiegare per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 e 149 del D.L. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii..

4. CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono classificati nella categoria OS5 - Impianti pneumatici e antintrusione.

La declaratoria della categoria dei lavori con il relativo importo e classificate è individuata come segue:

QUADRO RIASSUNTIVO PER CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE			
CATEGORIA	DESCRIZIONE	CLASSE	IMPORTO OPERE
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	I	149.525,02 €

5. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI, CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli atti allegati al contratto e da quanto rappresentato nell'offerta di gara.

Prima della gara, l'Appaltatore ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel Computo Metrico Estimativo attraverso l'esame approfondito di tutti gli atti ed elaborati progettuali (inclusi quelli della sicurezza in

ossequio al presente Capitolato Speciale) posti in visione e acquisibili; dell'esito di tale verifica dovrà tenere conto nella formulazione della propria complessiva offerta in sede di gara. L'offerta dovrà intendersi comprensiva delle condizioni speciali e generali del presente Capitolato Speciale.

In caso di incoerenza o difformità tra elaborati grafici, elaborati descrittivi o atti vari facenti parte integrante del contratto, deve essere realizzato tutto quello che avvantaggia maggiormente la Stazione Committente in termini di qualità, quantità, prestazioni e sicurezza e l'Appaltatore ne deve tener conto fin dalla formulazione dell'offerta.

6. OSSERVANZA DI LEGGI, REQUISITI, NORME E REGOLE TECNICHE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici; Si osserveranno infine tutte le disposizioni in materia di LL.PP. che dovessero entrare in vigore prima o durante il corso e la realizzazione dell'appalto in oggetto, sempreché le stesse lo prevedano.

7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto di cui al presente documento viene affidato ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Per quanto attiene il contenuto e le normative contenute nella parte abrogata del DPR 207/2010 ma che, ad oggi, non trova alcuna rispondenza e/o alternativa nel D.Lgs. 50/2016, si intendono qui richiamati per analogia e si applicano esclusivamente per garantire la corretta e completa esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

8. FORMULAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il lavoro sarà regolato a mezzo contratto d'appalto, ai sensi e nelle modalità stabilite dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, nella formulazione dell'offerta di gara, ha l'obbligo di controllare le voci riportate nell'Elenco Prezzi Unitarie nel Computo Metrico Estimativo posti a base di gara, previo accurato esame degli elaborati progettuali, posti in visione dalla Stazione Appaltante.

L'opera oggetto dell'appalto dovrà, nel suo complesso, essere realizzata a regola d'arte, data completa e funzionante alle finalità e ai requisiti previsti nel progetto stesso, incluse tutte quelle lavorazioni, accorgimenti ed apprestamenti di finitura e di raccordo alla funzionalità della struttura esistente, e delle quali deve essere tenuto conto nell'offerta.

Per quanto sopra e per quanto comunque previsto nelle condizioni di gara, l'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato Speciale) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

L'offerta di gara, pertanto, dovrà essere redatta e valutata in base a quanto contenuto, descritto ed indicato nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati di progetto esecutivo.

9. OFFERTA

Il Computo Metrico Estimativo e l'Elenco Prezzi Unitari saranno posti a base di gara per la formulazione dell'offerta.

L'offerta dovrà essere formulata tenendo in considerazione e comprendendo, in via indicativa e non esaustiva, i seguenti elementi:

- a) forniture, materiali vari, ecc.;

- b) noli, automezzi, macchinari occorrenti, ecc.;
- c) manodopera specializzata, qualificata e/o comune;
- d) oneri per le eventuali progettazioni (esecutive, di dettaglio, di cantierizzazione, di varianti rese necessarie);
- e) oneri per la sicurezza di cantiere;
- f) utili e spese generali d'impresa;
- g) le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- h) altro di legge.

L'offerta, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intende accettata dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi resterà invariabile durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate con apposite perizie di variante, ammissibili per legge.

10. PRESTAZIONI E ONERI INCLUSI NELL'APPALTO

L'Appaltatore è obbligato a presentare entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione dei lavori, tutte le certificazioni dei materiali utilizzati per procedere alla fine lavori ed al collaudo dell'opera.

11. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente documento o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto - parte Amministrativa ed il capitolato speciale d'appalto - parte tecnica, compresi tutti gli allegati e le tabelle allegate agli stessi;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri documenti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 2;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza e di cui all'articolo 39 del DPR 207/2010;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
- g) le polizze di garanzia.

12. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs.

50/2016, per la garanzia provvisoria;

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Capitolato Speciale d'Appalto contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione di cui al presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

13. ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve essere stipulata in conformità al Decreto Ministero Attività Produttive 12.3.2004 n.123, a copertura degli importi riportati nel bando di gara:

- che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurativa deve risultare di importo pari all'importo del contratto;
- che copra i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma

- assicurativa deve risultare non inferiore a €2.000.000,00;
- che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per la R.C.T. deve risultare non inferiore a € 1.000.000,00.
- che preveda una garanzia di responsabilità per danni derivanti da demolizioni e sgomberi di importo di massimale non inferiore a € 200.000,00.

Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte dall'assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. In caso di raggruppamento verticale le garanzie assicurative sono dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità pro- quota.

14. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori viene effettuata dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto.

Se ricorrono i presupposti di cui 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento, subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace, può autorizzare il Direttore dei lavori a procedere alla consegna in via d'urgenza.

È altresì facoltà della Committente procedere:

- alla consegna frazionata dei lavori senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione;
- alla consegna parziale dei lavori, a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; in questa evenienza l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che prevede la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a cinque (5) giorni e non superiore a quindici (15), decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Se la consegna avviene in ritardo per colpa o dolo della Committente l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

L'appaltatore deve trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

15. TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è indicato nel cronoprogramma allegato e decorrono dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevoli.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere funzionali all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Committente ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

16. SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

Qualora, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei lavori provvede alla sospensione parziale lavori.

Ricorrendo tale evenienza, ai fini del differimento dei termini contrattuali si opererà ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Fuori dei casi previsti dai precedenti commi, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dal citato dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può formulare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, motivata richiesta di proroga. La proroga, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Committente il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Il verbale di sospensione viene redatto dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, e controfirmato dall'Appaltatore. Il verbale viene trasmesso dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione.

La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, non è calcolata e non incide sullo scorrere del tempo contrattuale per dare ultimate le opere.

I verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

17. PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto

contrattuale, fermo restando il limite massimo del dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.

Nel caso sia prevista l'esecuzione dell'opera con prestazioni articolate in più parti la penale si applica ai rispettivi importi, sempre che per una o più parti sia fissato un termine di esecuzione intermedio. Le relative penali sono applicate nello stato di avanzamento immediatamente successivo all'avvenuta esecuzione delle singole parti.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (la penale è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire);
- b) nel rispetto del termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati (la penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati);
- c) nel rispetto del termine fissato dal Direttore dei lavori, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (la penale è applicata all'importo delle lavorazioni di piccola entità).

La penale di cui al comma 3, lettera a), non viene applicata qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento dei lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

Fuori dei casi regolati dai precedenti commi 2 e 3, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale, ai fini della verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente capitolato, ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere imeddesimi.

Le penali possono essere disapplicate su motivata richiesta dell'Appaltatore quando si riconosca che il ritardo non è allo stesso imputabile o quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della committente.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committente a causa dei ritardi.

Per la ritardata consegna degli elaborati o atti previsti dal D.M. 04/05/98, di cui al presente capitolato, necessari alla abilitazione all'esercizio da parte dei Vigili del Fuoco, si applicherà una penale pari a 200 (duecento) euro per ogni giorno di ritardo.

18. CANTIERI, ATTREZZI, SPESE, ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dall'art. 32, comma 4, D.P.R. n° 207/10, da intendersi qui interamente trascritto e recepito, sono a carico dell'Appaltatore-Esecutore con le conseguenti spese e oneri vari:

- 1) La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal scopo occorrenti, comprese quelle di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità logistica delle comunicazioni esistenti;
- 2) L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione per il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) L'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, incastellature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, transennamenti, ecc., compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori, inclusa una idonea schermatura di protezione a tutt'altezza.
- 4) Preventiva informazione, con congruo anticipo, al Direttore dei Lavori, della necessità di movimentazioni di mezzi e attrezzature di cantiere nel sito per consentirne la necessaria programmazione in della viabilità

interna all'ospedale nel cui complesso è situato l'edificio in via di ristrutturazione.

- 5) la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- 6) L'installazione di tabelle, cartellonistica e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti di cui sopra che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire l'indicazione, l'orientamento e la sicurezza del personale. Gli eventuali necessari segnali saranno conformi alle disposizioni e normative vigenti in materia.
- 7) La prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro con l'adozione di ogni necessario provvedimento, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori, a fronte dei quali viene corrisposto il compenso di contratto. In particolare, l'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa e puntuale osservanza delle disposizioni di legge e della relativa normativa in ordine ai Piani di Sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.).
- 8) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, collaudi, ecc. per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni derivanti.
- 9) La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
 - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione Lavori non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 10,00.

- 10) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare deterioramenti, danni od infortuni.
- 11) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 12) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 13) La fornitura di fotografie ad alta risoluzione in formato digitale su apposito DVD/CD delle opere a colori "ante-operam" e "post-operam" nonché delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dalla D.LL. In particolare, saranno obbligatorie e dovute le foto per i vani o spazi tecnologici non più ispezionabili, per le realizzazioni in cemento armato o acciaio e per la certificazione prevenzione incendi dei vari elementi inclusi nell'appalto.
- 14) L'assunzione di un Direttore Tecnico del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori, per iscritto, prima dell'inizio delle opere.
- 15) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro venti giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 16) Lo spostamento e l'adattamento del cantiere alle esigenze della Committenza, per transennamenti, recinzioni, opere provvisorie in genere, durante lo svolgimento delle opere -anche se ripetuto- in dipendenza delle esigenze relative allo sviluppo dei lavori ed alla fruibilità delle aree aperte al pubblico ovvero di altri cantieri di altre Ditte ed Enti che seguono i lavori in spazi adiacenti o promiscui, ovvero di sistemazioni

di impianti eseguiti dagli Enti aventi il governo delle medesime. In particolare, le recinzioni delle aree di lavoro dovranno delimitare in sicurezza i passaggi pedonali di lavoro, gli accessi, i depositi dei materiali, le aree di sosta dei mezzi e quant'altro occorrente per i lavori in relazione alla operatività della Committente.

- 17) Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni la Committente ed il suo personale, oltre alla immediata riparazione dei danni di qualsiasi genere, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, che si verificano negli scavi, ai rintocchi, alle provviste, agli attrezzi, ed a tutte le opere incluse quelle provvisorie.
- 18) L'onere per eseguire le lavorazioni anche su più turni lavorativi, se ordinati dal Direttore Lavori, per il rispetto dei termini di ultimazione senza che ciò comporti il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di maggiori oneri.
- 19) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- 20) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierci, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

Ove nel corso del contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà essere richiesta dall'Appaltatore nei confronti della Committente.

Nel caso invece che tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di contratto.

Gli oneri riportati e descritti nel presente articolo, nessuno escluso, si intendono inclusi e compensati nei prezzi unitari dell'offerta complessiva redatta e presentata in sede di gara.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello indicatore recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta (in particolare art. 90, comma 7, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e art. 20, comma 7, del T.U. Edilizia n. 380/2001) e comunque sulla base di quanto indicato dal Direttore dei lavori curandone i necessari aggiornamenti periodici.

19. DOMICILIO DELL'APPALTATORE E INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Per il domicilio dell'Appaltatore si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

Per l'indicazione delle persone che possono riscuotere si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

20. TUTELA DEI LAVORATORI

La Committente acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento di regolarità contributiva in corso di validità.

Il Responsabile del Procedimento, in caso di inadempienza contributiva riportata nel DURC e relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalato direttamente da INPS, INAIL e Cassa Edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni riportate nel certificato di pagamento sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva finale.

21. VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI

Per il più efficace perseguimento degli obiettivi, la committente affida l'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi di lavoro, all'Ufficio della direzione lavori.

Ferme restando le competenze e le responsabilità della Committente e del Responsabile dei Lavori, in quanto nominato, l'Ufficio di direzione lavori, con l'ausilio del Coordinatore della sicurezza durante l'Esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.

Le imprese che realizzeranno le opere contrattualmente previste hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.

Il personale messo a disposizione dalle imprese per la realizzazione dell'appalto dovrà essere, per numero, qualità, specializzazione e formazione, adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente previsti nel programma dei lavori.

Le imprese hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 1, entro il termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
- originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

Come previsto dalla Legge n° 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
- la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

In materia di sicurezza le imprese hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i Piani di Sicurezza previsti dalla vigente normativa.

Prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna, l'Appaltatore, per proprio conto e per tutte le altre imprese che parteciperanno alla realizzazione dei lavori, è tenuto a trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa la Cassa Edile.

L'Appaltatore è inoltre tenuto:

- a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dall'Ufficio direzione lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'Appaltatore. I citati prospetti debbono

essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati con riferimento allo specifico cantiere;

- b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, del tesserino di riconoscimento, come riportato nel precedente punto 6.

22. CONDOTTA DEI LAVORI, DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI, DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Per la condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n°145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

Per la durata giornaliera dei lavori si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 27 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

Per la disciplina e buon ordine dei cantieri si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 6 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

23. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DIREZIONE DEL CANTIERE

Si fa presente che i lavori saranno svolti, in massima parte, senza la sospensione delle attività all'interno della struttura. Deve comunque essere previsto che l'organizzazione del cantiere possa essere compatibile con l'operatività della struttura, nel rispetto degli utenti in genere. I lavori dovranno essere eseguiti in fasce orarie determinate, anche notturne, da concordarsi con la Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà tenere conto di tale situazione in fase di offerta e per tutta la durata dei lavori senza nulla a pretendere.

Per quanto sopra, la Committente ha il diritto, durante l'esecuzione dei lavori, di disporre attraverso l'Ufficio direzione lavori di tutte quelle cautele, limitazioni e prescrizioni che occorressero ed alle quali l'Appaltatore dovrà rigorosamente attenersi senza potere accampare pretese di indennità e di compensi, di qualsiasi natura e specie, essendo tutto ciò da intendersi previsto nella organizzazione dei lavori e compensato nel prezzo di contratto.

L'Appaltatore dovrà nominare:

- il Direttore Tecnico del cantiere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 87, commi 1 e da 3 a 6 del DPR 207/2010. Tale persona dovrà possedere adeguata esperienza professionale nello specifico settore della conduzione di cantieri edili di analoghe caratteristiche, esperienza che deve essere documentata con "curriculum vitae" e titoli di studio. Al Direttore Tecnico di cantiere competono tutte le responsabilità della legge e della pratica di lavori riferiti a questo ruolo e derivanti, in particolare, dalla conduzione tecnica, antinfortunistica ed amministrativa dei lavori dell'Appaltatore.
- uno o più Capi Cantiere, costantemente presente, responsabile della esecuzione delle lavorazioni sia diurne che notturne, munito di cellulare per pronta reperibilità e per l'intera durata del cantiere, giorni festivi e prefestivi inclusi;
- una (o più) persona con qualifica di "preposto" alla sicurezza del complessivo cantiere. Detta figura deve essere costantemente presente in cantiere e può coincidere o con il Direttore Tecnico o con un Capo Cantiere;
- le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini del Direttore dei Lavori.
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare per iscritto al Direttore Lavori e alla Committente il nominativo delle persone di cui sopra e dovrà altresì esibire, entro 10 giorni, il documento originale attestante le deleghe e le responsabilità ai medesimi conferiti.

Il Responsabile del Procedimento per l'esecuzione può, a suo insindacabile giudizio, rifiutare la designazione fatta.

Il Direttore Tecnico di cantiere ed il Capo cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto

l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi a loro derivanti dal presente Capitolato e dalla legge.

Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà, nella dichiarazione, accettare espressamente la responsabilità per infortuni, essendo egli tenuto a garantire il rispetto della piena applicazione del Piano di Sicurezza del cantiere da parte di tutte le imprese, comprese quelle subappaltatrici/sub-contraenti/cottimisti, impegnate nella esecuzione dei lavori.

Il Direttore Tecnico di cantiere o il Capo cantiere debbono essere reperibili, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza a pregiudizio e in qualsiasi modo, all'attività della Committenza in corso.

Il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore Tecnico di cantiere e del Capo cantiere o dei loro sostituti con le funzioni di "preposto" alla sicurezza.

In tal caso non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcun spostamento dei termini di consegna o di proroga.

Resta inteso che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Appaltatore.

Ogni comunicazione inviata al Direttore Tecnico del cantiere avrà la stessa efficacia di quelle inviate all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto ad esporre giornalmente nel cantiere l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei lavori in atto, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle imprese subappaltatrici o dai cottimisti.

Qualora l'Appaltatore fosse autorizzato a dare subappalti o cottimi concernenti parte dei lavori, l'Appaltatore stesso è tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice (subappaltatore, subfornitrice, ecc.) l'obbligo di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione e tesserino di riconoscimento.

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, ne verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del Subappaltatore) il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo all'Ufficio direzione dei lavori entro il secondo giorno lavorativo successivo.

Gli elaborati di cantierizzazione previsti o necessari, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico professionalmente abilitato, devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori almeno quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni od installazioni, sentito eventualmente il coordinatore esecutivo per le parti di competenza.

Per quanto sopra, il Direttore Lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo aver verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli interventi necessari ai sensi del D.Lgs. n° 50/16 e nel rispetto dei limiti ivi indicati.

24. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dei lavori nel tempo prefissato per cause non ascrivibili all'Appaltatore, o ove esigenze di funzionalità dei reparti lo richiedessero, la Committente potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente oltre l'orario di lavoro diurno, o nei giorni prefestivi e festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Pertanto, viene fatto obbligo all'Appaltatore di dare la propria reperibilità e disponibilità per l'esecuzione dei

lavori, di qualsiasi tipi e natura, anche nei periodi di ferie e festivi.

25. PROGRAMMA ESECUTIVO DETTAGLIATO DEI LAVORI

Il Cronoprogramma dei lavori è parte integrante del contratto.

In ogni caso entro e non oltre trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre e presentare il Programma Esecutivo Dettagliato dei lavori, articolato secondo le espresse scadenze differenziate e dettagliato, idoneo per l'esecuzione di tutte le prestazioni, comprensivo delle indicazioni relative ai subappaltatori ed ai fornitori, che dovrà tenere conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato Speciale e dal Cronoprogramma.

La proposta del P.E.D. (Programma Esecutivo Dettagliato) dei lavori, elaborato e presentato dall'Appaltatore sulla base delle indicazioni dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n° 207/10, dovrà tenere conto dello svolgimento coordinato dei lavori da eseguire nelle definite aree di cantiere.

Ai suddetti programmi sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio dei lavori, gli avanzamenti mensili con i relativi importi ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, l'ammontare presunto progressivo dei lavori in relazione alle singole categorie dei lavori.

Inoltre, il P.E.D. sarà corredato da una relazione nella quale sarà contenuta:

- una descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata dai disegni degli impianti di cantiere, delle opere provvisorie e di quanto occorre per l'esecuzione dei lavori;
- l'elencazione delle dotazioni dei cantieri in macchinari, impianti, mezzi d'opera, installazioni, uffici, magazzini, maestranze per l'esecuzione dei lavori;
- il periodo previsto per l'approntamento dei cantieri, completo di installazioni, macchinari e servizi.

L'Appaltatore è obbligato a presentare, contestualmente al P.E.D., il piano operativo di cantiere generale consistente in una relazione descrittiva nella quale dovranno essere indicate le varie metodologie e tecnologie che l'Appaltatore stesso ritiene di dover adottare per l'esecuzione delle opere comprese nell'appalto.

Entro sette giorni dalla presentazione, il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore ed alla Committente l'esito dell'esame della proposta del P.E.D.. Qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro cinque giorni, predisporrà un nuovo programma, oppure adeguerà quello già presentato, secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dei Lavori.

Per quanto sopra l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta di compenso alcuno né formulare riserve o avanzare pretese di sorta.

L'accettazione e/o approvazione da parte del Direttore Lavori della proposta del P.E.D. non solleva a tutti gli effetti l'Appaltatore dalla totale responsabilità sull'attuabilità del programma stesso e, di conseguenza, del rispetto dei termini di ultimazione lavori.

La proposta del P.E.D. approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale è tenuto a rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei Lavori.

In caso di varianti autorizzate il P.E.D. andrà conseguentemente aggiornato dall'Appaltatore con le stesse modalità, criteri e oneri citati nel presente articolo.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere fornita controfirmata con timbro dall'Appaltatore in più copie su carta al D.LL. e su supporto informatico compatibile.

L'Ufficio direzione lavori controllerà il rispetto del P.E.D. dei lavori.

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori, in seguito a controlli eseguiti direttamente, o all'aggiornamento mensile del programma dovesse riscontrare ritardi o variazioni nel programma tali da ripercuotersi sul

normale svolgimento dei lavori, procederà a contestare ciò all'Appaltatore, indicandogli le modalità ed i termini entro i quali l'Appaltatore dovrà rientrare nelle previsioni del programma. A tal fine il Direttore dei Lavori può richiedere all'Appaltatore di incrementare le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro, di aumentare le consistenze di uomini, degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

26. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

27. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, SOSPENSIONE ILLEGITTIMA E PROROGHE

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può comunicare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. Tale comunicazione è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della committente.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

28. DIFETTI DI COSTRUZIONE

Per eventuali difetti di costruzione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 18 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

29. ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO, TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancari e autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti in acconto vengono erogati sulla base degli stati di avanzamento lavori, redatti dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'art. 26, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila).

A tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%;

Qualora risulti dal DURC una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In questo caso, le somme trattenute per le inadempienze di cui trattasi vengono versate direttamente dalla Committente (in sostituzione dell'adempimento del debitore principale) agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, per le rispettive quote.

In caso di inadempienze retributive dell'Appaltatore e del subappaltatore, la committente interviene in via sostitutiva applicando la procedura di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

Termini della procedura di pagamento:

- emissione certificato di pagamento, con l'indicazione dell'importo e della data, a cura del Responsabile del procedimento, entro i trenta (30) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2;

- pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, a partire dalla emissione e congiunta trasmissione della regolare fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere emesse dall'Appaltatore in formato esclusivamente elettronico, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55

Si informa che il committente rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment) pertanto tutte le fatture effettuate nei confronti di questa amministrazione, dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. Questa Amministrazione provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'Erario dell'IVA esposta in fattura.

Dell'emissione del certificato il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, il direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento provvedono, rispettivamente, alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.

Sospensione dei pagamenti in acconto quando il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Committente, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Sospensione dei pagamenti in acconto successivi al primo:

- nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia;
- qualora il mancato pagamento sia motivato dall'Appaltatore con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, sempre che quanto contestato sia stato accertato dal Direttore dei lavori, la sospensione dei pagamenti in favore dell'Appaltatore è limitata alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

Nei casi di cui ai commi precedenti nessuna richiesta di interessi può essere avanzata dall'appaltatore per ritardato pagamento. I termini di cui al comma 7, riprendono a decorrere a seguito dell'avvenuta regolare presentazione della documentazione di cui sopra.

Ultima rata d'acconto, viene pagata, con la procedura di cui sopra, a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori, qualunque sia la somma cui può ascendere.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a trenta (30) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di

collaudo assuma carattere definitivo.

Sospensione dei pagamenti a saldo quando il documento unico di regolarità contributiva (DURC), richiesto direttamente dalla Committente, agli Enti competenti, comprese le Casse Edili di riferimento, risulti negativo, ossia attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE.

Sospensione del pagamento a saldo, nel caso di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, entro venti giorni dalla data di pagamento del precedente acconto, di copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti nonché di quelli corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture e posa in opera (le cui prestazioni sono pagate in base allo stato avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture) con l'indicazione delle ritenute di garanzia.

30. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI, PROVVISORIA DEI MATERIALI, SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Per la provvista dei materiali, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 16 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

Per la sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 17 del D.M. n° 145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

31. VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE LAVORI, COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI DI FORZA MAGGIORE, ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Per le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 19 del D.M. n°145/2000, da intendersi qui interamente trascritto.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 3, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

32. RECESSO DAL CONTRATTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FALLIMENTO

La committente ha il diritto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato ai sensi del medesimo art. 109.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, la committente può risolvere il contratto di cui al presente Capitolato, durante il periodo di sua efficacia, quando ricorrano una delle condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committente, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

Nei casi di cui al punto 4 si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, cui si rinvia.

33. VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO, CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE ED APPALTATORE

Nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

La Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010 (articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto) e dagli articoli 106 e 149 del d.lgs. 50/2016.

La valutazione delle eventuali variazioni ordinate dalla Committente sarà definita e determinata sulla base dell'offerta redatta e presentata dall'Appaltatore in sede di gara. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Committente e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

- a) dal prezzario della Regione Lombardia, oppure, se non reperibili,
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Committente su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei piani operativi.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

34. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., verrà consegnato all'appaltatore, prima della stipula del contratto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento costituisce parte integrante del contratto.

L'Appaltatore, in fase di valutazione del progetto posto a base di gara potrà proporre varianti od integrazioni al P.S.C. al fine di migliorare od aumentare la sicurezza e l'organizzazione del cantiere (anche per norme eventualmente disattese), tenendo conto degli ulteriori oneri in fase di offerta, anche per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie d'impresa.

È altresì concesso proporre un Piano della Sicurezza Sostitutivo da parte dell'Appaltatore per le medesime

motivazioni del comma precedente.

Le gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'Appaltatore sarà causa di risoluzione di contratto. Il Direttore Tecnico di Cantiere ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di Sicurezza afferenti al cantiere.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla committente un Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il POS può essere redatto secondo il modello semplificato di cui all'allegato 1 al D.M. 09.09.2014 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

L'Appaltatore dovrà dimostrare l'adeguata formazione sulla sicurezza per i dirigenti ed i preposti, ai sensi dell'art. 97, comma 3-ter, del D. Lgs. n° 81/08, in particolare per quella afferente al cantiere del presente appalto.

L'Appaltatore, a mezzo del Direttore Tecnico o di formati "preposti", è tenuto a curare il coordinamento di tutte le altre ed eventuali imprese operanti nel cantiere affinché si uniformino alle direttive ed alle indicazioni del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

L'Appaltatore, in sede di offerta di gara, dovrà aver tenuto conto dei seguenti oneri inclusi nell'appalto ma non ribassati:

- della sicurezza previsti dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n° 207/10;
- dell'Allegato XV, punto 2.2.3., del D. Lgs. 81/08.

L'Appaltatore, per quanto sopra, è tenuto a:

- promuovere ed istituire nel cantiere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, eliminazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti;
- richiedere al Coordinatore per l'Esecuzione, entro venti giorni dalla firma del contratto di appalto, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o nelle tavole grafiche, ovvero proporre integrazioni al Piano medesimo ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
- tenere a disposizione del Coordinatore per l'Esecuzione e degli organi di vigilanza preposti, copia controfirmata della documentazione di progetto e del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- rilasciare al Coordinatore per l'Esecuzione, ovvero al Responsabile dei Lavori, dichiarazione di aver provveduto alla formazione ed informazione di tutti i lavoratori presenti in cantiere;
- consegnare al Coordinatore per l'Esecuzione, prima della esecuzione dei relativi lavori, il Piano Operativo di sicurezza delle proprie Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., in opera;
- mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di Prevenzione e Protezione delle Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavoratori autonomi il Piano di Sicurezza e Coordinamento, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori;
- informare il Coordinatore per l'Esecuzione, delle proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle Imprese subappaltatrici, subcontraenti, subfornitrici, ecc., e dei lavoratori autonomi;
- affiggere nella bacheca di cantiere la copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e gli indirizzi enumerati di telefono dei presidi medici più vicini al Cantiere e dei Vigili del Fuoco.

Per quanto altro non specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di sicurezza cantieri.

35. TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

L'Appaltatore dovrà indicare un proprio domicilio legale per l'appalto in oggetto in osservanza degli artt. 2 e 3 del Capitolato Generale d'Appalto Decreto 145/2000, impegnandosi ad osservare, per sé e per gli eventuali subappaltatori o sub affidatari-fornitori, tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n° 136/10 e s.m.i..

L'appaltatore e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori e subcontraenti qualora in costanza di contratto intenda modificare i rapporti bancari dedicati, è tenuto a comunicare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3

della L. n. 136/2010 e s.m.i., al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del nuovo conto corrente dedicato (o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie e relative alla commessa oggetto del presente appalto) unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'inosservanza di quanto sopra sarà motivo di risoluzione in danno del contratto, anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.

36. SUBAPPALTO

L'affidatario del contratto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente documento, esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È consentito ricorrere al subappalto esclusivamente nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, cui si rinvia;

fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 105, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori;

non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare;

L'affidatario comunica alla committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-Appaltatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 in parola.

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Nel caso specifico tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto attiene le modalità di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore di beni o lavori (ai sensi dell'art. 105 c. 13 del D.Lgs. 50/2016), l'Impresa dovrà fornire, per ogni stato di avanzamento e rata di saldo una dichiarazione dei lavori effettuati in proprio e da parte del subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore con la relativa contabilizzazione. Tale documento deve essere controfirmato per accettazione dal subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore. In assenza di questo documento il pagamento sarà sospeso.

37. COLLAUDO E GARANZIE

Per il collaudo delle opere oggetto dell'appalto, si rimanda integralmente a quanto previsto dalle norme vigenti

in materia ed in particolare agli artt. 102 e 150 del D.Lgs. 50/2016.

Alle operazioni di collaudo dovranno assistere tutti i rappresentanti che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera e dovranno fornire tutta l'assistenza, il personale ed i mezzi tecnici per l'espletamento di dette operazioni. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dall'art. 224 del D.P.R. n° 224/10.

Il collaudo sarà effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali. In particolare, per gli impianti tecnologici, si verificheranno le rispondenze ai requisiti e alle prescrizioni così come specificato ed indicato:

- dai Capitolati Speciale d'appalto norme tecniche;
- norme di legge in generale;
- dalle leggi o normative tecniche di settore, come da art. 6, commi 2 e 3, del presente Capitolato Speciale;
- dagli altri atti di contratto.

In caso di necessità e su richiesta della Committente, l'Appaltatore dovrà consentire l'uso anticipato della complessiva, o parziale, opera realizzata senza che questi abbia per ciò diritto a speciali compensi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, che verrà emesso dopo l'esito favorevole del collaudo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice di procedura civile. Quale rata di saldo si intende l'importo dell'ultimo S.A.L..

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità, i vizi e i difetti di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, manodopera specializzata, viaggi e trasferte del personale).

Sono a carico dell'Appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
- le spese di visita del personale della committente per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore, ovvero sulla copertura assicurativa di cui al precedente punto 6.

38. ACCORDO BONARIO, DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Ove non si proceda né ad accordo bonario né a transazione il foro competente per un'eventuale azione giudiziaria è quello del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

Non si fa luogo ad arbitrato alcuno.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

39. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente documento si intendono I.V.A. esclusa.